



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Sicilia	Legge n. 6 del 08/04/2022	BUR n°17 del 15/04/2022
ID:SI22006	Proposta DAR: Rinuncia impugnativa	(Scadenza 14/06/2022)

Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908.

Nella riunione del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2022, il Governo ha deliberato l'impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale della legge regione Siciliana n. 6 del 2022, recante "Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908". Il Ministero dell'economia e delle finanze aveva sollevato profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 2 (Promozione della conoscenza dei fatti del 28 dicembre 1908.), comma 1, in quanto tale disposizione e la legge nel suo complesso nel promuovere l'organizzazione di manifestazioni, cerimonie e altre iniziative nonché momenti di riflessione e approfondimento in occasione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908, si limitava ad individuare le iniziative regionali senza quantificare i costi e indicare la relativa copertura finanziaria, ponendosi, pertanto, in contrasto con l'art. 19 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), in violazione delle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto Speciale e dell'art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla regione, in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, nonché con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione, che impone l'obbligo di copertura finanziaria di ogni legge che determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Successivamente, la Regione Siciliana, con le leggi regionali n. 13/2022 e n. 16/2022, ha provveduto a modificare i contenuti della norma a suo tempo censurata nel senso satisfattivo e coerente con le osservazioni formulate da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto le iniziative previste dall'articolo 2, comma 1, della medesima legge regionale n. 6 del 2022 possono essere realizzate con la concessione del gratuito patrocinio della Regione, patrocinio che non dà luogo a nuovi e/o

maggiori oneri per la finanza regionale (articolo 13, comma 97, della legge regionale n. 16 del 2022) e la realizzazione e l'allestimento della mostra permanente dedicata agli eventi relativi al sisma del 1908, nonché il mantenimento e la promozione della medesima mostra (articolo 3 della L.R. n. 6 del 2022) trovano copertura negli stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 49, della L.R. 25 maggio 2022 n. 13 "Legge di stabilità regionale 2022-2024", pari a complessivi 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022.

Considerato, pertanto, che è venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso pendente dinanzi alla Corte Costituzionale con riferimento all'articolo 2, comma 1, su parere conforme del Ministero dell'economia e delle finanze e acquisite, peraltro, le rassicurazioni da parte della Regione Siciliana circa la non applicazione medio tempore della norma impugnata, sussistono i presupposti per la rinuncia all'impugnativa pendente. Si propone, pertanto, la rinuncia totale all'impugnativa della legge regionale n. 6 del 2022.